COMUNE di BUONVICINO

(Prov. di Cosenza)

SETTORE 3° \ UFFICIO TECNICO

ASSETTO TERRITORIO\LL. PP.\URBANISTICA - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Via Roma, 10 – 87020 – Tel.: 0985/85873 – Fax: 0985/85003 – P.IVA: 00402260780

e-mail: utbuonvicino@gmail.com - pec: utbuonvicino@asmepec.it

- sito internet (URL) http://www.comune.buonvicino.cs.it

Prot. n. 585 \ 09 febbraio 2018

AVVISO AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI ANNO 2016

(Legge 21/11/2000, n. 353 - legge-quadro in materia di incendi boschivi – art. 10, comma 2 e Legge Regionale n. 51 del 22.12.2017)

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

I N F O R M A

che con deliberazione n. 12 del 07.02.2018, la Giunta Comunale ha deliberato l'aggiornamento provvisorio del catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353/2000 nel territorio comunale.

A tal fine **presso l'Albo Pretorio on-line** (a partire dal 09.02.2018 e fino al 11.03.2018) e **sul sito internet del Comune** sono pubblicati, per 30 giorni consecutivi, **gli elenchi e le planimetrie relative alle aree, con l'individuazione delle particelle catastali, i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi nell'anno 2016,** redatte dall' U.T.C., così come individuate e perimetrate dal SIM (Sistema Informativo della Montagna).

La predetta deliberazione e gli elaborati tecnici nella stessa indicati, possono essere anche consultati, a libera visione, presso l' ufficio tecnico del comune di Buonvicino, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12,30 ovvero all' albo pretorio online, nella sezione Avvisi.

I proprietari di aree inserite in detti elenchi o chiunque interessato può presentare le proprie osservazioni scritte presso l'ufficio protocollo o a mezzo PEC all'indirizzo utbuonvicino@asmepec.it ***entro e non oltre le ore 12:00 del il giorno 12.03.2018.***

Il procedimento si concluderà entro i successivi sessanta giorni, con deliberazione della Giunta Comunale che approverà in via definitiva l'aggiornamento del catasto incendi, previo esame delle osservazioni pervenute.

Il presente avviso costituisce avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in forma collettiva, ai sensi degli artt .7 e seguenti della legge n. 241/90 e succ. mod.

Responsabile del procedimento è il geom. Fernando Greco.

INFORMA, altresì,

che è entrata in vigore la legge regionale n. 51 del 22.12.2017, consultabile anche all' albo pretorio Online del comune di Buonvicino, sezione AVVISI, con la quale sono stati introdotti obblighi gravanti in capo:

1) ai proprietari, affittuari, conduttori ed enti pubblici e privati (art. 7);
2) ai gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie (art. 8);
3) ai gestori di strutture ricettive e turistiche (art. 9);
4) ai gestori di attività ad alto rischio (art. 10);
5) ai conduttori di superfici agricole e forestali (art. 11);

e sono state stabilite, oltre a quanto previsto dall' art. 10 della L. 353/2000, le sanzioni amministrative e pecuniarie di seguito elencate, in caso di violazione ai divieti e alle prescrizioni della predetta legge regionale:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

P.S. Per opportuna conoscenza si riporta nel seguito il testo integrale dell' art. 10 della Legge 353/2000 e ss.mm.ii.

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *f)*, determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

COMUNE DI BUONVICINO - Prov. di CS - UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. FERNANDO GRECO